



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PER LA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE E DI OPERE AUDIOVISIVE DI ANIMAZIONE, DI DOCUMENTARIO E DI CORTOMETRAGGIO REALIZZATE NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del **04/03/2021**

PREMESSA

L'azione dell'Unione Europea è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,
- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,
- scambi culturali non commerciali,
- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo

Le opere audiovisive, e in particolare quelle cinematografiche, rispecchiano la varietà culturale delle diverse tradizioni e storie degli Stati membri dell' Unione Europea e delle loro regioni e svolgono pertanto un ruolo di primo piano nel delineare le identità europee. Se, da una parte, sono beni economici che offrono notevoli opportunità per creare ricchezza e occupazione, dall'altra, le opere audiovisive sono beni culturali che rispecchiano e modellano le nostre società.

Tra le opere audiovisive hanno particolare rilievo quelle cinematografiche per i costi di produzione e per l'importanza culturale: i fondi stanziati per la produzione di opere cinematografiche sono considerevolmente più elevati di quelli richiesti per altri tipi di contenuto audiovisivo.

Le norme del trattato sul controllo degli aiuti di Stato riconoscono pertanto le caratteristiche specifiche della cultura e delle attività economiche ad essa connesse. Gli aiuti al settore audiovisivo contribuiscono alla sostenibilità a medio e lungo termine dei film europei e del settore audiovisivo stesso in tutti gli Stati membri e incoraggiano la diversità culturale nella scelta delle opere destinate al pubblico europeo.

Il Comune di Ascoli Piceno intende promuovere la produzione di opere cinematografiche e di opere audiovisive di animazione, di documentario e di cortometraggio realizzate nel territorio comunale, consapevole dell'importanza che tali produzioni rivestono per la promozione e valorizzazione del territorio e per le ricadute in termini di indotto sulle attività economiche locali coinvolte nella produzione.

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il presente Regolamento si applica per la concessione dei contributi per la produzione di opere cinematografiche e di opere audiovisive di animazione, di documentario e di cortometraggio realizzate nel Comune di Ascoli Piceno ed in particolare:

- a) produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di giovani autori;
- b) produzione di opere cinematografiche di lungometraggio prime e seconde;
- c) produzione di documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web;
- d) produzione di opere d'animazione cinematografiche, televisive e web;
- e) produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di particolare qualità artistica e di film difficili con risorse finanziarie modeste di lungometraggio.

2. Le richieste di contributo possono essere presentate da:

- a) imprese cinematografiche e audiovisive italiane, anche in forma associata;
- b) imprese cinematografiche e audiovisive italiane nell'ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale;
- c) reti di imprese cinematografiche e audiovisive.

3. I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:

a) avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;

b) essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;

c) non essere qualificabili come imprese non europee;

d) essere qualificabili come produttori indipendenti;

e) operare con il codice Ateco 59.1;

f) essere in possesso, in virtù di contratti ovvero opzioni di acquisto, dei diritti di elaborazione a carattere creativo sulla sceneggiatura, il soggetto, il trattamento ovvero altro materiale artistico e finalizzati alla realizzazione dell'opera cinematografica ovvero audiovisiva;

g) non configurarsi come associazioni culturali o fondazioni senza scopo di lucro;

h) attestare, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, il possesso dei seguenti requisiti:

- di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e con la normativa in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

- di rispettare la normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna;

- di applicare i contratti collettivi nazionali di categoria;

- di rispettare la normativa in materia di tutela ambientale;

- di possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

- di possedere la capacità di contrarre, ovvero di non essere stato oggetto, o di non esserlo stato nell'ultimo triennio, di sanzioni o provvedimenti interdittivi, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, o di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale;

- di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;

- di avere adempiuto agli obblighi derivanti dall'erogazione di un precedente contributo concesso ai sensi della legge 220/2016 ovvero del precedente decreto legislativo 28/2004;

- di non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18, del Regolamento 651/2014/UE e successive modificazioni;

- di non essere sottoposto a procedura fallimentare, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione di attività e non si trova in situazioni analoghe risultanti da procedure della medesima natura esistenti nell'ambito delle legislazioni e ordinamenti nazionali;

- di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. Inoltre, il legale rappresentante dovrà attestare, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, il possesso dei seguenti requisiti:

- di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

- di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea;

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale.

ARTICOLO 2 – DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. La domanda con la richiesta dell'ammontare del contributo, oltre a contenere quanto previsto all'art. 1 dovrà contenere la seguente documentazione:

a) per le opere non seriali:

i. soggetto;

ii. sceneggiatura; in caso di progetti di documentario, trattamento;

iii. profilo dei personaggi;

iv. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, *storyboard*;

b) per le opere seriali:

i. soggetto di serie e sceneggiatura di almeno la puntata pilota; in caso di documentari, soggetto di serie e trattamento di almeno la puntata pilota;

ii. progetto di serializzazione con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento;

iii. profilo dei personaggi;

- iv. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, *storyboard* di almeno il primo episodio;
- c) in caso di adattamento da altra opera protetta dal diritto d'autore, contratto ovvero opzione di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo;
- d) budget complessivo del progetto di produzione, composto dal preventivo dei costi e dal piano finanziario preventivo, comprensivo delle altre contribuzioni;
- e) piano di lavorazione ovvero indicazione del numero delle settimane di lavorazione e dei luoghi delle riprese;
- f) relazione artistica del regista e relazione analitica dell'impresa di produzione sull'impianto produttivo del progetto e le potenzialità distributive dell'opera finale;
- g) contratto ovvero opzione di acquisto dei diritti del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura sottoscritto con gli autori, nonché autodichiarazione attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto;
- h) in caso di progetti riconducibili a più soggetti, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti.

2. I soggetti richiedenti devono altresì allegare:

- a) profilo breve e curriculum dell'impresa;
- b) profilo breve del regista ovvero dei registi e curriculum vitae degli autori della regia, del soggetto e della sceneggiatura.

3. I soggetti richiedenti possono allegare:

- a) dichiarazioni d'interesse degli interpreti principali a partecipare all'opera;
- b) curriculum vitae del direttore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista e delle altre figure del cast artistico e tecnico previste;
- c) altri materiali artistici quali *storyboard*, *moodboard*;
- d) dati di produzione, fra i quali troupe, location e industrie tecniche.

ARTICOLO 3 - LIMITI D'INTENSITÀ D'AIUTO

1. I contributi che saranno assegnati ed erogati ai sensi del presente Regolamento e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 (cinquanta//00) per cento dei costi ammissibili dell'opera audiovisiva, come definiti all'art. 54, comma 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017. Tale limite è innalzato al 60 (sessanta//00) per cento per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a) del citato Regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Il limite di cui al comma 1 è elevato al 100 (cento//00) per cento del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE di cui all'articolo 54, comma 7, lettera b) del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 (cento//00) per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:

a) documentario, opera prima, opera seconda, opera di giovani autori, cortometraggio e opere di animazione che siano state dichiarate dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;

b) film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;

c) opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila//00);

d) film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20 (venti//00) per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.

ARTICOLO 4 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1. Le domande presentate a norma dell'articolo 2 da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 del presente regolamento, previa istruttoria preliminare da parte dei competenti Servizi comunali, saranno oggetto di apposite richieste di contributi e finanziamenti avanzate a soggetti pubblici e privati da destinare alla produzione cinematografica, formulate dall'Amministrazione, anche mediante apposita manifestazione di interesse.

2. I contributi ricevuti da parte dei soggetti pubblici e privati di cui al comma precedente dal Comune di Ascoli Piceno per la realizzazione della produzione delle opere cinematografiche e di opere audiovisive di animazione, di documentario e di cortometraggio realizzate nel territorio comunale, saranno assegnati al soggetto proponente, previa deliberazione di concessione della Giunta comunale.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo assegnato sarà erogato con le modalità di seguito indicate:

a) un primo acconto, pari al 40 (quaranta//00) per cento del contributo riconosciuto a seguito dell'adozione della delibera giuntale di cui all'art. 4 co. 2. Alla richiesta deve essere allegata apposita fideiussione a favore del Comune di Ascoli Piceno, che preveda l'esplicita rinuncia nei confronti della

preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 CC e sia ai termini di cui all'art. 1957 commi 1 e 2 Codice Civile;

b) al termine delle riprese, un secondo acconto nella misura del 30 (trenta//00) per cento del contributo riconosciuto, previa presentazione di apposita documentazione giustificativa attestante la fine delle riprese. Nel momento in cui verrà erogato il suddetto contributo, il Comune provvederà a svincolare la fideiussione di cui al punto a);

c) il saldo, pari al 30 (trenta//00) per cento del contributo assegnato previa presentazione della seguente documentazione:

- consuntivo dei costi di produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale nonché della seguente documentazione:

- piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore, ove presente, con attestazione della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;

- per le opere televisive e web di documentario, cortometraggio e animazione, contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera con un fornitore di servizi media audiovisivi; in caso di opere web la cui diffusione avvenga esclusivamente tramite fornitore di servizi di hosting, adeguata documentazione comprovante la diffusione al pubblico dell'opera, ovvero il link alla pagina web in cui è fruibile l'opera medesima.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:

a) comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione del progetto presentato e approvato;

b) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.

c) Inserire, nei titoli di testa dell'opera distribuita, il logo del Comune di Ascoli Piceno, con una durata e con dimensioni adeguate a quelle del logo del distributore.

ARTICOLO 7 – RINVIO ALLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

1.L'assegnazione ed erogazione dei contributi avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli aiuti di Stato alle imprese e dei limiti previsti all'art. 3 del presente Regolamento.

ARTICOLO 8 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.